



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

MONICA BONI

- Presidente -

Sent. n. sez. 766/2026

GIORGIO POSCIA

CC - 26/02/2026

GAETANO DI GIURO

R.G.N. 37896/2025

MARIA GRECA ZONCU

ALDO NATALINI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

legge le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 2025/4901 in data 23/10/2025, dep. il 27/10/2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto il 3/09/2024 da [REDACTED] detenuto presso la Casa circondariale di Viterbo sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 28/08/2024 con il quale veniva disposto il trattenimento della



corrispondenza in arrivo proveniente dal proprio difensore di fiducia (prat. n. 49/24).

1.1. Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva disposto il trattenimento della corrispondenza in arrivo, avente come mittente lo studio legale "██████████" legali di fiducia del detenuto ██████████ poiché in detta missiva era contenuta copia di atti processuali che potrebbero essere stati alterati al fine di indebite comunicazioni, in difetto di certificazione di autenticità ad opera del difensore mittente.

1.2. Avverso detto provvedimento aveva proposto tempestivo reclamo, in data 3/09/2024, il detenuto deducendo che il Magistrato di sorveglianza ha omesso di indicare che la missiva in arrivo proveniva dal proprio difensore di fiducia, il quale inviava attraverso la stessa legittimamente atti processuali al proprio assistito e che la stessa conteneva altresì una lettera nella quale il difensore spiegava il motivo della missiva medesima, richiedendo l'annullamento del decreto del Magistrato di sorveglianza di Viterbo.

1.3. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in conformità alle argomentazioni esposte nella succitata ordinanza, richiamando un caso analogo deciso con ordinanza SIUS n. 2017/3008 (ord n. 3568/17) in cui si affrontavano le questioni della liceità e dei presupposti per l'invio di atti giudiziari, ha respinto il reclamo ritenendo che nella specie:

- «*non sussistono tutti i presupposti necessari al fine di temperare il principio dell'efficienza dell'attività amministrativa con le esigenze poste alla base della sicurezza interna ed esterna virgola che si concretizza attraverso la puntuale verifica dell'assenza di contenuti criptici eventualmente inseriti mediante la possibilità di interpolare gli atti giudiziari inviati*»;

- «*Questione risultano legati i documenti processuali che non rispettano tutti i requisiti prescritti dal tribunale di sorveglianza di Roma per l'inoltro e la ricezione di atti giudiziari da parte di soggetti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. »*

- «*gli atti in questione, senza tali attestazioni, non contengono tutti gli elementi tali da superare e così garantire dal rischio di inserimento negli stessi di messaggi dal contenuto criptico*».

2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione ██████████ a mezzo del difensore di fiducia, Avv. ██████████ deducendo con unico motivo violazione ed erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen., in relazione all'art. 24 Cost., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

La Difesa premetteva di aver chiesto in sede di udienza di poter depositare le copie delle sentenze allegate alla lettera trattenuta, con attestazione di conformità all'originale, così da poter "superare" l'assenza di tale requisito, nonché consentire al Collegio di verificare l'effettiva mancanza di contraffazione ma il Tribunale non ha ammesso il deposito.

Deduce che il Collegio si sarebbe illegittimamente sottratto allo svolgimento di "opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l'acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo ha



emesso”, così non conformandosi all’orientamento espresso dalla Cassazione in un caso analogo (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia).

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Vincenzo Senatore, ha presentato conclusioni scritte in data 10/12/2025, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

1. L’ordinamento vigente assicura ampia tutela alle esigenze comunicative tra il soggetto ristretto in carcere ed il proprio difensore, senza alcuna interferenza o controllo di sorta.

Ciò avviene, tuttavia, nell’ambito di una cornice normativa che tende a responsabilizzare il difensore ed a creare assoluta certezza circa la provenienza della missiva dal soggetto abilitato.

1.1. In tale direzione si pone, anzitutto, la previsione di rango normativo primario di cui all’art. 35 disp. att. cod. proc. pen., specie lì dove - al comma 2 - prevede l’autentica della sottoscrizione del difensore/mittente da parte del presidente del consiglio dell’ordine di appartenenza o di un suo delegato.

Tale aspetto trasferisce su un soggetto “esterno” una importante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell’art. 103, comma 6, cod. proc. pen.

Il che costituisce – come bene evidenziato nell’ordinanza impugnata – il punto di equilibrio che consente di contemperare il principio dell’efficienza dell’attività amministrativa con le esigenze poste alla base della sicurezza interna e esterna degli istituti penitenziari, che si concretizza attraverso la puntuale verifica dell’assenza di contenuti criptici eventualmente inseriti nei plichi spediti mediante la possibilità di interpolare gli atti giudiziari inviati.

1.2. Nella medesima direzione si pone, poi, a livello di prassi, l’art. 16.4 della circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria relativa alla «Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis», rubricato «Consegna atti e documenti processuali», prevede che per i detenuti sottoposti al regime differenziato, «il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degli



artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen. Quest'ultimo articolo, in particolare, prevede, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

Inoltre, il comma 2 puntualizza che *«quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato»*.

Quest'ultimo adempimento è di particolare rilievo perché – come rimarcato da questa Corte in un precedente analogo a quello di specie – “trasferisce su un soggetto ‘esterno’ una importante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente) da cui deriva, come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, ai sensi dell'art. 103, comma 6, cod. proc. pen.” (così Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Adinolfi, non mass.).

Infine, nei casi in cui l'imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che *«l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza»*.

Nella stessa prospettiva, il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., prosegue stabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenza all'esercizio del diritto di difesa, deve «essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento» (comma 2). E «allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi» (comma 3); ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti.

1.3. E benché le disposizioni in questione siano espressamente riferite alla consegna brevi manu al detenuto di atti giudiziari da parte del Difensore, questa Corte ha ritenuto che non possa dubitarsi circa la loro applicabilità anche al caso in cui gli stessi siano stati spediti, considerata la sostanziale assimilabilità tra le due situazioni e la conseguente possibilità di rinvenire una identica *ratio* sul piano regolativo (così Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020, Madonia, in motiv. § 2.1).

1.4. Dunque, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenuto ristretto in regime di art. 41-bis ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una "corrispondenza" in senso stretto, secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 del 2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, le quali circoscrivono la relativa nozione a uno «scambio regolare di comunicazioni, specialmente di tipo epistolare», con esclusione, quindi, della «trasmissione» di supporti materiali contenenti notizie o espressioni del pensiero di soggetti «diversi» rispetto al mittente e/o al destinatario (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-01; Sez. 1, n. 5211 del



10/9/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365-01, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen.; Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020, Madonia, cit., Rv. 279580-01, relativa all'invio di provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario costituito da una sentenza composta da 1854 pagine trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. senza attestazione di autenticità in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo).

2. Nel caso in esame è pacifico che tale sub-procedimento non è stato osservato con l'invio di una missiva ordinaria avente come mittente lo studio legale “ [REDACTED] legali di fiducia del [REDACTED] contenente atti processuali privi dell'attestazione di autenticità, diretti al detenuto.

Ciò rende pienamente legittima la sottoposizione al controllo, data la particolare condizione del destinatario, detenuto presso la Casa circondariale di Viterbo in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., essendo sussistente il rischio che il contenuto di detta missiva potesse essere stato alterato al fine di indebite comunicazioni, in difetto di certificazione di autenticità ad opera del difensore.

La motivazione posta a fondamento della impugnata ordinanza si basa sul richiamo ad una decisione adottata dallo stesso Tribunale di Sorveglianza di Roma rispetto ad un caso analogo (ord. n. 3568/2017), con la quale, in relazione all'invio al detenuto di atti giudiziari, si è già ritenuta la necessità che questi ultimi, se non provenienti direttamente dall'ufficio adottante, siano accompagnati dalla attestazione di autenticità del difensore circa la loro conformità rispetto alla versione pubblicata o scaricata da siti internet specializzati o banche dati online giuridiche ovvero acquisita direttamente presso gli uffici giudiziari redigenti.

Si tratta di motivazione che resiste alle censure di parte ricorrente, che sono prive di pregio giuridico, intendendo questa Corte ribadire il principio che il complesso degli adempimenti previsti dall'art. 35 disp. att. cod. proc. pen., in uno con quelli stabiliti, in via di prassi, dalla menzionata circolare DAP, si configuri come «funzionale all'esercizio delle verifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all'esercizio delle facoltà difensive e che, per tale ragione, la relativa disciplina sia pienamente rispondente alla *ratio* della normativa primaria» (così Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020, cit., in motiv. § 4) e va curato nelle forme generali stabilite dall'art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, ovvero, secondo la previsione dell'art. 19, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, eventualmente da apporre, secondo quanto previsto dall'art. 19-bis, in calce all'atto da trasmettere (*ibidem*).

Osserva il Collegio che l'aver preteso, da parte dell'amministrazione penitenziaria, il rispetto dell'adempimento formale (ma avente ricadute sostanziali in termini di sicurezza



interna ed esterna dell'istituto penitenziario) da parte del Difensore del detenuto [REDACTED] fosse pienamente conforme alle esigenze di controllo imposte dalla peculiare condizione detentiva dell'odierno ricorrente, sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen.

Infatti, al fine dell'eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare, della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite, appare del tutto ragionevole richiedere che, nel trasmettere copia di atti giudiziari al suo assistito, il difensore sia sempre tenuto ad attestare la conformità della copia all'originale dell'atto, come prevede la legge, al cui rispetto non è dato comprendere perchè abbia inteso intenzionalmente sottrarsi, salvo poi pretendere di "supplire" all'assenza dell'attestazione di conformità chiedendo ad un organo giurisdizionale (nella specie, al Tribunale di Sorveglianza, nel corso dell'udienza di reclamo: v. pag. 2 ricorso) di curare l'adempimento amministrativo in precedenza non ottemperato, come se un Tribunale di Sorveglianza possa fungere da organo attestatore, nel corso di un'udienza, per conto del difensore inottemperante.

Questa Corte è consapevole che, in un caso analogo, si è affermato che «se non vi è motivo concreto di dubitare non già della 'provenienza' del documento, quanto della 'assenza di manipolazioni' di un testo che apparentemente consiste nella copia di un provvedimento giurisdizionale, il Tribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamente disporre il trattenimento della missiva. Ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quello originale il Tribunale è tenuto: a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto; b) a realizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l'acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo ha emesso» (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia, non mass., in motiv. § 3.2).

Tuttavia questo Collegio intende espressamente disattendere questo precedente arresto - perchè non condiviso - giacché esso finisce col gravare di adempimenti defaticanti e comunque non dovuti un organo giurisdizionale e le cancellerie giudiziarie degli uffici emittenti le decisioni da autenticare, quando l'ordinamento onera di tali attività la difesa mittente, senza che tale adempimento possa ritenersi un impedimento assoluto alle comunicazioni col detenuto, perché regola in maniera ragionevole la materia contemperando le esigenze di sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari con il diritto di difesa e di comunicazione epistolare.

In continuità con quanto già affermato in passato in casi analoghi (Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Andolfi, non mass.) – va piuttosto ribadito che la decisione di trattenimento epistolare (e, conseguentemente, l'ordinanza impugnata che ha respinto il reclamo) non si ponga affatto in contrasto con le esigenze difensive, né risulta irragionevole nella parte in cui - quantomeno in surrogia rispetto alla inosservanza palese delle forme di cui all'art. 35 disp. att. cod. proc. pen. - evidenzia come dato ostativo alla consegna la assenza di attestazione di conformità all'originale degli atti trasmessi. Tale condizione - di regola non necessaria (si veda, sul tema, quanto già affermato da Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia,



non mass.) - avrebbe nel particolare caso in esame - consentito il superamento della irregolarità nella trasmissione degli atti ed in tal senso si ritiene infondata la doglianza espressa nel ricorso.

Conclusivamente, va ribadito il principio di diritto che *in tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite.*

3. Al rigetto del ricorso segue, *ex lege*, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 26/02/2026

Il Consigliere estensore
ALDO NATALINI

Il Presidente
MONICA BONI

